

Domanda: una ditta subentra alla precedente nell'attività artigianale di gestione di un autolavaggio. L'autorizzazione allo scarico intestata alla ditta precedente è stata rilasciata da un anno (validità complessiva quattro anni). La ditta subentrata deve necessariamente richiedere nuova autorizzazione o è sufficiente la volturazione della precedente?

Risposta (a cura dell'Ing. Ernesto Dello Vicario): I casi in cui è necessario richiedere una nuova autorizzazione allo scarico, in sostituzione della precedente, sono disciplinati dal comma 11 dell'art. 45 d.lgs. 152/99, il quale stabilisce che la nuova autorizzazione sia necessaria ogniqualvolta, a seguito di trasferimenti, mutamenti di destinazione dell'attività o modificazioni dei cicli produttivi derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quello autorizzato.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 45, inoltre, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare della attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di trasferimento della titolarità dell'azienda, il nuovo titolare non può continuare ad usufruire della autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve presentare specifica istanza di voltura nella titolarità dello scarico all'ente competente.

La voltura dell'autorizzazione si configura come un vero e proprio procedimento istruttorio, diretto a riconoscere in capo al nuovo titolare il complesso delle responsabilità connesse alla gestione dello scarico; pertanto fino al rilascio dell'atto autorizzativo, il nuovo soggetto non sarà titolare di autorizzazione e, quindi, l'effettuazione dello scarico in tale periodo configurerebbe l'ipotesi sanzionatoria prevista per lo scarico in assenza di autorizzazione.

Ovviamente l'istruttoria, nel caso di assenza delle modificazioni qualitative o quantitative dello scarico di cui al comma 11, potrà limitarsi ad accertare unicamente la sussistenza dei presupposti costitutivi della titolarità del nuovo soggetto istante. In tal caso, si ritiene che il principio della temporaneità della autorizzazione debba essere salvaguardato garantendo che il termine di validità della autorizzazione rimanga quello della autorizzazione originaria.

Pubblicato il 2.11.05

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.